

## **PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE**

*ai sensi dell'articolo 2506-bis Codice Civile*

### **DELLA SOCIETA'**

IMPIANTI AGNO SRL

*(società SCINDENDA/SCISSA)*

società a responsabilità limitata con sede legale in Valdagno (VI) Contrada Marchesini n. 47

Codice Fiscale 02965010248 - REA VI 288125

### **A FAVORE DELLA SOCIETA'**

VIACQUA SPA

*(società BENEFICIARIA)*

società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria n. 23 Vicenza (VI)

Codice Fiscale e Partita Iva 03196760247 - REA VI 306449

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506 bis e 2501 ter c.c., gli organi amministrativi di **Impianti Agno Srl** (di seguito anche **società scindenda** e/o **società scissa**) e **Viacqua Spa** (di seguito anche **società beneficiaria**) hanno redatto il seguente Progetto di Scissione parziale proporzionale.

### **1. Inquadramento generale dell'operazione**

Prima di procedere con l'esposizione delle indicazioni di Legge, risulta quantomeno opportuno rappresentare il contesto ove si colloca la presente operazione di scissione nonché la *ratio* sottostante la stessa.

L'operazione che le società intendono attuare si realizza tramite la scissione della società Impianti Agno Srl e il trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" di proprietà della medesima a favore della società Viacqua Spa. Entrambi i soggetti giuridici coinvolti nella presente operazione sono qualificabili come "società pubbliche"; nel dettaglio, la beneficiaria rientra tra le società *in house providing* disponendo dell'affidamento diretto del servizio idrico integrato.

Una volta che l'operazione qui descritta produrrà i propri effetti giuridici, la risultante società Impianti Agno si troverà nella condizione di dover programmare il proprio futuro valutando, nel dettaglio, se procedere con un'aggregazione con altro soggetto omogeneo (per natura/attività imprenditoriale svolta/territorialità) ovvero cessare la propria esistenza giuridica mediante un percorso liquidatorio. Infatti la "nuova" Impianti Agno non presenterà i requisiti per il suo mantenimento "stand alone", considerata la normativa già in vigore che definisce i limiti dimensionali minimi che tutti gli operatori pubblici devono necessariamente rispettare (cfr. D. Lgs. 175/2016).

Per tale motivo detta operazione si pone all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo. Numerosi sono infatti gli interventi normativi che si sono susseguiti e che pongono sempre più l'attenzione alla corretta e razionale gestione della *res* pubblica in un'ottica di concreta riduzione degli oneri di sistema (*spending review*). Già la Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2015 aveva posto l'accento sulle società partecipate pubbliche che, sulla scorta del Piano Cottarelli, gravavano passivamente sui bilanci degli Enti Pubblici locali soci. Con l'obiettivo di ottenere un maggiore efficientamento della gestione della *res* pubblica, e soprattutto per evitare che eventuali perdite condizionassero i bilanci degli enti pubblici soci, ricadendo quindi sulla collettività, il legislatore

ha ritenuto apprezzabili anche, e soprattutto, le aggregazioni tra società partecipate. Più recenti interventi normativi (L. 124/2015 - D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) proseguono concretamente sulla strada già precedentemente intrapresa, mantenendo la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità del sistema e prescrivendo altresì talune caratterizzazioni fondamentali, in punto società a partecipazione pubblica, in assenza delle quali le medesime non sarebbero legittimate a proseguire nella loro attività gestoria. E anche in questo caso incentivando la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche similari, anche indirette, (o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo-produttivo) ovvero mediante la loro liquidazione.

## **2. Società partecipanti all'operazione di scissione**

### **La società scindenda**

#### **IMPIANTI AGNO SRL**

Società a responsabilità limitata con sede legale in Contrada Marchesini n. 47 Valdagno (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 02965010248 - REA VI 288125. La società è stata costituita in data 11 dicembre 2001 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 17.850.000,00 suddiviso in n. 10 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni dell'Alto Vicentino).

L'Organo Amministrativo consta in un Amministratore Unico in persona dell'Ing. Flavio Pretto.

L'Organo di Controllo è costituito da un Sindaco Unico in persona del Dott. Giuseppe Mercanti.

La società ha per oggetto sociale *"1. la costruzione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue; 2. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta costruzione, e la gestione di opere civili, meccaniche e*

*idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto, ivi incluso lo svolgimento di prove di laboratorio ed in sito; 3. lo svolgimento di studi, modelli, ricerche di base ed applicate nei settori sopra menzionati e l'attività di qualificazione, certificazione e controllo dei prodotti, opere e servizi e sistemi, nonché la produzione e la gestione di strumenti, reti, attrezzature, hardware e software. [...]"*

### **La società beneficiaria**

#### VIACQUA SPA

Società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria 23 Vicenza (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03196760247 - REA VI 306449. La società è stata costituita in data 14 dicembre 2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto di scissione presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.578.550,00 suddiviso in n. 231.571 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).

L'oggetto sociale della società beneficiaria risulta *"la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare la società ha per oggetto "1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]"*

### **3. Statuto delle società**

Gli Statuti della società scindenda e beneficiaria verranno modificati in occasione e per effetto dell'operazione di scissione descritta nel presente documento in punto determinazione del capitale sociale. Entrambi gli Statuti vengono allegati al presente progetto.

#### **4. Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento**

Per effetto della presente operazione di scissione, si procederà con il trasferimento del ramo “reti ed infrastrutture idriche” di proprietà della scindenda Impianti Agno Srl in favore di Viacqua Spa. Per una migliore identificazione e valorizzazione dei suddetti asset patrimoniali, si fa riferimento all’elenco in allegato. Pertanto, una volta che l’operazione di scissione produrrà i propri effetti giuridici, il patrimonio impiantistico della scissa sarà composto, esclusivamente, dalle centrali idroelettriche.

#### **5. Il rapporto di concambio**

Gli organi amministrativi delle società coinvolte nel processo di scissione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi.

Le iniziali riflessioni hanno subito convinto i redattori del presente progetto dell’assoluta improprietà, nel contesto delle peculiarità che caratterizzano, soggettivamente ed oggettivamente, sia la società scindenda sia la beneficiaria, degli ordinari criteri di valutazione aziendale generalmente accettati da dottrina e consolidata giurisprudenza.

Il metodo squisitamente patrimoniale, alla luce (i) della ben nota segregazione/destinazione e (ii) dell’obbligata “messa a disposizione” dei cespiti produttivi a beneficio del gestore unico del SII nel proprio ambito di competenza, pare non dimostrare alcuna affinità valutativa nel peculiare contesto societario qui in esame. D’altro canto pare ormai consolidata la convinzione che le infrastrutture produttive e i cespiti strumentali dedicati all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, fattualmente, non “appartengono” ai gestori del servizio bensì al servizio medesimo plasmando così l’empirica connotazione oggettiva dell’infrastruttura dedicata/segregata/destinata.

Il metodo reddituale, anche inducendolo ad evolvere nella sua componente prettamente finanziaria stante l’indotta generazione di flussi, pare non valorizzare adeguatamente – e correttamente – gli *assets* patrimoniali oggetto di trasferimento nel contesto della presente operazione.

Il metodo finanziario, quale derivazione indotta del criterio reddituale *tout court*, conserva, per la proprietà transitiva, le medesime criticità valutative già rappresentate al paragrafo precedente.

Detto metodo finanziario però, in una qualche misura, può essere adattato al fine di renderlo coerente con il peculiare contesto di cui qui trattasi che, rammentiamo, riguarda due società a partecipazione interamente pubblica.

Gli scriventi organi amministrativi hanno quindi definito che i flussi finanziari sensibili da valutare – e, successivamente, da comparare - fossero esclusivamente quelli di derivazione tariffaria, diretta ed indiretta. Pertanto, definito l’algoritmo tariffario, ante scissione, a beneficio di Viacqua SpA, il medesimo è stato aggiornato contemplando le nuove articolazioni tariffarie – Opex, Capex, Foni e Valore Residuo Regolatorio, opportunamente attualizzate – così da identificare il reale contributo finanziario, nel periodo di affidamento diretto fino all’anno 2036, delle infrastrutture idriche della scissa in favore della beneficiaria riferibile sia all’algoritmo tariffario gestorio sia all’ipotetico valore di subentro.

A parere degli scriventi organi amministrativi, detto criterio risulta semplice, oggettivo, di facile comprensione, coerente con le realtà aziendali coinvolte, nelle loro specifiche peculiarità, e omogeneo rispetto ai differenti patrimoni in valutazione. Esso, come rappresentato, considera, peraltro, i cespiti produttivi acquisiti con contributi statali e regionali sterilizzandone gli effetti [coerentemente con le norme di settore]. Detto criterio valutativo, già peraltro applicato in recenti operazioni straordinarie societarie che hanno coinvolto la beneficiaria, comporta ovviamente l’attualizzazione di flussi sopra descritti così da renderli comparabili anche secondo profili meramente temporali.

La comparazione dei flussi finanziari, come sopra definiti, ha quindi richiesto una specifica **attualizzazione**, così da omogenizzare anche il confronto temporale dei valori in gioco. Gli organi amministrativi si sono quindi concentrati sull’individuazione di un tasso che fosse anch’esso rispondente alle esigenze peculiari del contesto di cui qui trattasi.

Una prima analisi è stata effettuata considerando una mera attualizzazione finanziaria legata esclusivamente all’attuale tasso d’inflazione pur ipotizzando talune variazioni del medesimo, nel periodo in analisi e fino al 2036, sulla base della pianificazione socio-economica programmata del sistema Italia. Ma, se è pur vero che, razionalmente, non esiste un ordinario rischio imprenditoriale tale da incrementare il tasso di attualizzazione/capitalizzazione così da adeguarlo al rapporto

rischio/rendimento atteso, va esplicitato che l'attuale algoritmo tariffario potrebbe subire nuove e diverse future regolamentazioni – anche normative – tali da poter compromettere la definizione del presente concambio. Parimenti, la medesima perplessità può essere rappresentata in punto valore residuo regolatorio in quanto, come ben sappiamo, il sistema normativo sui servizi pubblici locali mai ha brillato per stabilità e coerenza. In sintesi, a parere degli scriventi organi amministrativi, un rischio di potenziale instabilità normativa esiste e, pertanto, va contemplato nella definizione del rapporto di concambio concernente detta scissione. L'ipotesi razionale definita dagli scriventi evidenzia un tasso complessivo finito pari al 5%.

Confrontando il tasso sopra determinato con quello condiviso ed adottato in recenti operazioni societarie - per alcuni aspetti analoghe alla presente - che hanno coinvolto la beneficiaria, risulta un incremento di circa un punto percentuale. Tale maggior valore deriva dall'aumento di ben dieci anni del periodo di riferimento temporale e che comporta, necessariamente, un aumento del rischio in punto (in)stabilità normativa del sistema Paese con particolare riferimento alla disciplina dei servizi pubblici essenziali.

Quest'ultimo troverebbe conferma anche da un calcolo indiretto ordinario, sommando (i) l'attuale tasso di rendimento reale di investimenti a rischio zero – al netto della componente inflattiva – alla (ii) quantificazione del rischio indotto da possibili mutamenti della piattaforma normativa di riferimento concernente sia l'algoritmo tariffario sia il valore residuo regolatorio di subentro.

#### **6. Modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria**

Alla luce delle considerazioni sopra descritte, la società Viacqua Spa deterrà una quota del capitale sociale del 96,30%, mentre una quota pari al 3,70% di detto capitale sociale verrà assegnato alla compagine sociale della scindenda Impianti Agno Srl.

Pertanto l'operazione di scissione comporterà un aumento del capitale sociale della società beneficiaria pari ad Euro 444.700 (n. 8.894 azioni con valore nominale unitario pari ad Euro 50,00). E' previsto un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 233,48.

Il rapporto di conversione, ovvero il fattore che determina quante azioni della società beneficiaria verranno assegnate a ciascun socio della società scindenda in relazione alla quota detenuta da ciascuno di essi nella medesima, si attesta sullo 0,0004983.

La scissione verrà attuata con un criterio proporzionale, pertanto ciascun socio della scissa continuerà a possedere una percentuale di partecipazione in tale società e riceverà una medesima percentuale di partecipazione all'aumento del capitale sociale della beneficiaria.

A seguito del trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" in favore della beneficiaria, anche la scindenda Impianti Agno Srl dovrà modificare il proprio capitale sociale, riducendolo per un importo pari al valore netto contabile degli assets trasferiti. Detta riduzione andrà a variare, proporzionalmente, la quota nominale di partecipazione dei singoli Comuni soci, pur mantenendone inalterate le percentuali.

Alla data di sottoscrizione del presente progetto, non risulta però possibile definire in maniera puntuale il valore netto contabile dei cespiti oggetto di trasferimento e, conseguentemente, quantificare la connessa riduzione del capitale sociale della scindenda. L'attuale valore di detti beni – come risultante dal registro beni ammortizzabili riferito al 31.12.2020 – dovrà essere aggiornato a seguito del sistematico processo di ammortamento che interessa tutti i beni materiali immobilizzati iscritti a bilancio. Pertanto, considerando che l'operazione di scissione di cui trattasi produrrà i propri effetti (giuridici, contabili e fiscali) una volta che l'atto di scissione risulterà iscritto presso il competente Registro delle Imprese – presumibilmente nei primi mesi del 2022 – il valore dei beni trasferiti (e quindi, si ribadisce, la conseguente riduzione che subirà il capitale sociale della scindenda) dovrà essere rettificato a seguito del processo di ammortamento di competenza dell'esercizio sociale 2021.

Alla luce di tali – oggettive e non altrimenti superabili – difficoltà di definizione, il valore del capitale sociale della risultante Impianti Agno verrà determinato, nel rispetto del processo sopra descritto, in sede di definizione dell'atto di scissione, con conseguente deposito del relativo Statuto aggiornato.

Pertanto lo statuto della società Impianti Agno allegato al presente progetto è quello attualmente vigente.

**7. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società scindenda verranno imputate al bilancio della società beneficiaria**

Ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., gli effetti dell'operazione di scissione decorrono dalla data di iscrizione, presso il competente Registro delle Imprese di Vicenza, dell'atto di scissione. A partire da detta data, Viacqua Spa diverrà titolare degli elementi patrimoniali trasferiti mediante la presente operazione di scissione.

Dalla medesima data decorreranno anche gli effetti fiscali e contabili della scissione ai sensi dell'art. 173, comma 11, Tuir. Si precisa che tutte le società partecipanti all'operazione di scissione presentano l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

**8. Data a partire dalla quale le azioni della società beneficiaria partecipano agli utili**

Le azioni che verranno assegnate ai soci delle società scissa parteciperanno agli utili dalla medesima data in cui l'operazione produrrà i suoi effetti civilistici ossia dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2506 quater c.c..

Si precisa che non sussistono categorie di soci a cui sono riservati trattamenti particolari o privilegiati. In aggiunta, non si intende assegnare particolari vantaggi ai soggetti a cui compete l'amministrazione delle società.

**9. Allegati**

- Statuto società scissa Impianti Agno Srl;
- Statuto società beneficiaria Viacqua Spa;
- Elenco asstes patrimoniali oggetto di trasferimento a favore della beneficiaria.

Vicenza, il \_\_\_\_\_

Impianti Agno Srl

Flavio Pretto

---

**Impianti Agno s.r.l.**  
L'Amministratore Unico  
Dott. Ing. Flavio Pretto

Viacqua Spa

Angelo Guzzo

---